

Prot. n. 485/A11
Roma, 12 giugno 2021

Ai Componenti il Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: - Decreto Legge n.80 del 09.06.2021 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia -.

Carissime/i,

in data 10 giugno è stato pubblicato il Decreto Legge n.80 del 09.06.2021 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021).

Il suddetto provvedimento assume una significativa importanza per il rilancio della Pubblica Amministrazione introducendo disposizioni molto attese dalle lavoratrici e dai lavoratori, specie dei settori di nostra pertinenza, molte delle quali troveranno concreta attuazione grazie alla contrattazione collettiva.

Tuttavia, nelle more di fornire un'attenta analisi del testo varato, che dovrà comunque essere convertito in legge dal Parlamento, si ricordano di seguito le disposizioni che concernono le "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito" previste dall'art. 3.

Innanzitutto sono apportate sostanziali modifiche al testo dell'art.52 del DLgs. n.165/2001 in materia di **ordinamento professionale, progressioni economiche e progressioni di carriera**, prevedendo che:

- 1) *I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.*
- 2) *La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.*
- 3) *Le progressioni all'interno della stessa area (**progressione economica ex PEO**) avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.*

4) *Fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree (**progressioni di carriera ex PEV**) avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.*

Sono state inserite, inoltre, norme per il **superamento del tetto dei Fondi del salario accessorio**, secondo cui "I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità".

E' stata previsto, altresì, **per l'accesso alla Dirigenza**, che "una quota non superiore al 30% dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale".

Per quanto attiene la **mobilità volontaria tra Amministrazioni**, è stato eliminato il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza (fatta eccezione per Aziende e gli Enti del SSN), permanendo tale vincolo solo in casi molto limitati.

È stato valorizzato con specifiche disposizioni il **titolo di dottore di ricerca**, anche al fine di non disperdere le migliori competenze dei giovani che non dovessero riuscire a proseguire la carriera universitaria.

Per il dettaglio delle disposizioni si rinvia, comunque, all'allegato testo e all'analisi che seguirà prossimamente, unitamente a quella relativa a ulteriori provvedimenti legislativi adottati negli ultimi giorni.

Naturalmente seguiremo con attenzione il percorso di conversione in legge del predetto decreto, cercando di proporre correttivi per massimizzare gli spazi della contrattazione che resta, per la nostra Organizzazione Sindacale, lo strumento principe per la regolazione del rapporto di lavoro dei lavoratori delle Istituzioni Universitarie, delle AOU ex Policlinici Universitari e delle Istituzioni Afam.

Data la rilevanza delle predette previsioni si raccomanda un'ampia diffusione delle informazioni fornite con la presente.

Come sempre la scrivente Segreteria Nazionale resta disponibile per ogni chiarimento o specificazione dovesse necessitare.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)